

Assicurazione Multirischi degli impianti fotovoltaici concessi in locazione finanziaria

Documento informativo precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP Danni

Compagnia: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: "Polizza Convenzione Impianti Fotovoltaici

Leasing n. 175.763574682" – Montaggio n. 88/763568969

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - C.F. e P.IVA 00818570012 – Società iscritta in Italia alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00006 e autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all'Albo delle società capogruppo presso l'IVASS al n. 046

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza offre una copertura assicurativa contro i rischi derivanti dalla proprietà degli impianti fotovoltaici concessi in locazione da SelmaBipiemme Leasing S.p.A.. La polizza è stipulata da SelmaBipiemme Leasing S.p.A. in forma collettiva e l'adesione da parte degli utilizzatori dei beni concessi in locazione è facoltativa.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **DANNI DIRETTI:** danni materiali direttamente causati all'Impianto assicurato, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa anche se determinati con colpa grave dell'Assicurato, salvo quanto escluso.
- ✓ **DANNI DA INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ:** le perdite di profitto e/o i maggiori costi che possono derivare dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un Sinistro che abbia colpito l'Impianto assicurato ai sensi della Sezione Danni Diretti, nel luogo dove l'Impianto stesso è ubicato.
- ✓ **RESPONSABILITÀ CIVILE:** danni imputabili all'Assicurato involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e all'uso dell'Impianto fotovoltaico.
- ✓ **GARANZIA MONTAGGIO:** danni materiali e diretti che colpiscano gli Impianti assicurati poste nel luogo indicato nel Certificato di Adesione per l'esecuzione dei lavori, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni in seguito espresse.
- ✓ **RESPONSABILITÀ CIVILE RELATIVA ALLA SEZIONE MONTAGGIO:** danni imputabili all'Assicurato involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose di terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in dipendenza dei lavori di montaggio e che abbia avuto origine nel luogo di esecuzione degli stessi, indicato nel Certificato di Adesione.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito UnipolSai) presta le garanzie fino all'importo massimo stabilito in Polizza (c.d. massimale).



Che cosa non è assicurato?

- ✗ **DANNI DIRETTI:** sono esclusi tutti i danni causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata. Inoltre, l'Assicurazione non comprende i danni per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore e/o il fornitore; nonché i danni all'Impianto in genere prima del favorevole completamento dei collaudi di accettazione.
- ✗ **DANNI DA INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ:** Sono esclusi tutti i danni causati con dolo del Conduttore, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata. dello stesso. Inoltre, l'Assicurazione non comprende le perdite dovute a difetto di rendimento dell'Impianto o mancato raggiungimento delle performance attese.
- ✗ **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI:** Non sono considerati "terzi":
 - a) il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
 - b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
 - c) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'Assicurazione; le Società o enti che, rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile.
- ✗ **GARANZIA MONTAGGIO:** sono esclusi tutti i danni causati con dolo e colpa grave dell'Assicurato.
- ✗ **RESPONSABILITÀ CIVILE RELATIVA ALLA SEZIONE MONTAGGIO:** Non sono considerati "terzi":
 - a. il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
 - b. quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a.;
 - c. le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicati Scoperti e Franchigie indicati nelle condizioni di assicurazione che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo. Sono altresì presenti nelle medesime coperture alcune esclusioni tra le quali quelle relative alle seguenti ipotesi di danni:

! **DANNI ALLE COSE:** i danni causati da o dovuti a umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, batteri, funghi, animali o vegetali in genere, infiltrazione; alle linee di distribuzione o trasmissione di energia.

! **DANNI DA INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ:** le perdite dovute a giornate di sospensione dell'attività che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il Sinistro non si fosse verificato oppure dovute a mancato riaggancio automatico dell'Inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione.

! **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI:** derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, di natura non accidentale; alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo.

! **GARANZIA MONTAGGIO:** i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita.

! **RESPONSABILITÀ CIVILE RELATIVA ALLA SEZIONE MONTAGGIO:** i danni al macchinario, baraccamenti e attrezzature di cantiere e quelli a Cose o animali che l'Appaltatore, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed agli impianti preesistenti



Dove vale la copertura?

- ✓ L'Assicurazione è valida nel territorio dello Stato Italiano, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

Al momento della sottoscrizione del contratto e del certificato di adesione devono essere rilasciate dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e, nel corso del contratto, devono essere comunicati i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e della copertura e la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Il Premio dichiarato nel certificato di adesione è annuale ed è comprensivo di imposte. Trattandosi di polizza associata al contratto di locazione finanziaria, il pagamento del premio sarà addebitato da SelmaBipiemme Leasing S.p.A. con modalità indicate sullo stesso, con periodicità annuale anticipata o, se rateizzato, in quote periodiche corrispondenti alle scadenze dei canoni.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'impianto fotovoltaico locato è assicurato per una durata temporale pari a quella del contratto di leasing corrispondente. L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 della data in cui l'Assicurato diviene proprietario delle singole cose, intendendosi con ciò la data di emissione della fattura del fornitore o la data apposta sul verbale di consegna. La copertura assicurativa cessa al momento della vendita dell'Impianto fotovoltaico assicurato da parte dell'Assicurato.



Come posso disdire la polizza?

Relativamente alla garanzia CP.7 "Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi", la Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere mediante preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

Per ogni singola copertura non è necessario dare disdetta, l'Assicurazione termina automaticamente alla scadenza del relativo contratto di leasing a cui è associata la copertura o alla sua eventuale risoluzione o cessazione anticipata.